

Foglio Informativo relativo al servizio "Apertura di credito in conto corrente"  
Documento n° 06 relativo alle condizioni praticate al 15 maggio 2011

## FOGLIO INFORMATIVO

Redatto ai sensi della Delibera CICR 4 marzo 2003 e del Titolo X Capitolo 1 delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche e delle "Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" del 29 luglio 2009, come modificate il 9 febbraio 2011, in recepimento del D.Lgs. 141/2010.

N.B. le condizioni **contrassegnate** sono state oggetto di modifica dall'ultima versione.

## Apertura di credito in conto corrente

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

**Denominazione Legale:** IW BANK S.p.A.  
**Sede Legale ed amministrativa:** via Cavriana, 20 – 20134 MILANO  
**Indirizzo del sito Internet :** [www.iwbank.it](http://www.iwbank.it)  
**Indirizzo di posta elettronica:** [info@iwbank.it](mailto:info@iwbank.it)  
**Telefono:** numero verde 800 991188  
**Codice ABI:** 3165.8  
**Numero d'iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia:** 5462.7.0  
**Gruppo Bancario di appartenenza:** Unione di Banche Italiane S.c.p.a.  
**Numero di iscrizione al Registro delle Imprese:** 06170510017  
**Sistema di garanzia cui la Banca aderisce:** Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
**Capitale Sociale:** Euro 18.404.795 i.v.

### CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

#### STRUTTURA E FUNZIONE ECONOMICA

L'apertura di credito in conto corrente è un'operazione con la quale la banca mette a disposizione del cliente, a tempo indeterminato (sino a revoca) o a tempo determinato (a scadenza), una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata, oltre la disponibilità dei mezzi propri. Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari, in una o più volte, la somma messa a disposizione. Il cliente può con successivi versamenti, bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito. (cfr. Foglio informativo conto corrente ordinario). La concessione di una apertura di credito in conto corrente è subordinata all'istruttoria della Banca sulle informazioni patrimoniali fornite dal cliente e/o reperite da fonti pubbliche (Bilanci, Centrale rischi, Centrale allarme ecc.). La concessione è comunque subordinata alla richiesta da parte del Cliente.

#### PRINCIPALI RISCHI (GENERICI E SPECIFICI)

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche. La Banca, nel rispetto della normativa in materia di comunicazioni alla clientela, si riserva di variare le condizioni economiche (tasso di interesse, spese e commissioni) applicate al rapporto di conto corrente.
- Variabilità del tasso di cambio. Qualora il conto corrente sia espresso in valuta estera (qualsiasi valuta diversa dall'Euro) il controvalore del conto, espresso in Euro, subirà variazioni in funzione dell'andamento del tasso di cambio Euro/Valuta.

#### Quanto può costare l'apertura di credito in conto corrente

Il costo complessivo di un'operazione di apertura di credito in conto corrente è influenzata da diversi parametri, e quindi è di norma superiore rispetto al mero tasso d'interesse richiesto dal soggetto finanziatore, e cioè il **tasso debitore**.

Per consentire ai clienti una comparabilità del costo complessivo di tali operazioni di finanziamento offerte dai vari intermediari finanziari è stato introdotto e obbligatoriamente comunicato alla clientela il **Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)**, denominato anche **Indicatore Sintetico di Costo (ISC)** per le Operazioni di Affidamento in Conto Corrente.

Nel calcolo sono considerati i seguenti elementi di costo :

- l'utilizzato, ossia l'importo del credito effettivamente erogato al cliente per un determinato periodo di riferimento
- gli interessi, dati dalle competenze di pertinenza del periodo di riferimento, ottenuti applicando il tasso di interesse contrattuale all'utilizzato
- gli oneri, che includono tutte le spese dell'operazione sostenute nel periodo di riferimento, escludendo :
  - eventuali penali per la mancata esecuzione di uno degli obblighi contrattuali
  - costi di gestione del conto corrente

#### IW BANK S.p.A.

Appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UBI Banca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Sede Legale: 20134 Milano - Via Cavriana, 20 - Tel. (+39) 02 74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numero verde: 800.991188  
Partita IVA 10964730153 - Codice Fiscale 06170510017 - Cap. Soc. Euro 18.404.795 i.v. - R.I. Milano 06170510017 - Iscritta all'Albo delle Banche Cod. ABI 3165.8

**CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DEL COSTO DI UNA APERTURA DI CREDITO**

Importo accordato	Tasso di interesse applicato	Commissione di massimo Scoperto	Spese di istruttoria fido	Durata dell'affidamento	TAEG/ISC
1.500	6.00 %	Nessuna	€ 10	11 mesi	6.75 %

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di Apertura di credito in conto corrente, può essere consultato presso gli sportelli di IWBank e all'indirizzo web [www.iwbank.it](http://www.iwbank.it).

**CONDIZIONI ECONOMICHE**

Importo massimo concedibile	Sono concesse aperture di credito in conto corrente, per un importo minimo di 1.000 Euro e massimo di 10.000 Euro.	
Durata del finanziamento	11 mesi rinnovabili	
TASSI	Tasso debitore annuo nominale	BCE <sup>(1)</sup> + 4,5%
	Tasso debitore annuo nominale per sconfinamento e mora	BCE <sup>(1)</sup> + 7% dell'importo impiegato
	Capitalizzazione Interessi	Semestrale

SPESE	Spese di istruttoria fido per prima richiesta <sup>(2)</sup>	€ 10,00
	Spese di istruttoria fido per revisione/rinnovo <sup>(3)</sup>	€ 5,00
	Commissione di Massimo Scoperto (CMS)	Nessuna
	Commissione per la messa a disposizione dei fondi	Nessuna
	Altre spese	Nessuna

<sup>(1)</sup> Il tasso BCE è il tasso applicato dalla Banca Centrale Europea sulle operazioni di mercato aperto (MRO – Main Refinancing Operations).

<sup>(2)</sup> Addebitate solo in caso di esito positivo dell'istruttoria.

<sup>(3)</sup> Addebitate solo in caso di esito positivo dell'istruttoria.

**RECLAMI E MEDIAZIONE OBBLIGATORIA****Reclami e mediazione obbligatoria**

I reclami vanno inviati alla Banca compilando debitamente l'apposito modulo disponibile nella sezione "Modulistica" sul sito della Banca all'indirizzo web [www.iwbank.it](http://www.iwbank.it). La Banca ha obbligo di rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del modulo reclami.

Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro i 30 giorni, può presentare ricorso a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le filiali della Banca d'Italia oppure chiedere all'intermediario;
- Conciliatore Bancario Finanziario per richiedere il servizio di conciliazione. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) oppure chiedere all'intermediario.

Dal 21 marzo 2011 è inoltre in vigore l'obbligo – per chi intende agire in giudizio relativamente a controversie concernenti, tra l'altro, i contratti bancari, finanziari e assicurativi – di esperire il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della Giustizia.

IWBank aderisce all'Organismo costituito dal "Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la risoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR", iscritto nel registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia. Nella materia finanziaria e bancaria, il procedimento di mediazione può essere esperito anche davanti alla Camera di Conciliazione della Consob o all'Arbitro Bancario e Finanziario costituito presso la Banca d'Italia.

**CLAUSOLE CONTRATTUALI****DIRITTO DI RECESSO**

Ai sensi del D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo), la Banca comunica che:

Nel caso di contratto a distanza, così come definito dall'art. 67 ter, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (\*\*), il Cliente ha diritto di recedere entro il termine di quattordici giorni dalla conclusione del contratto senza penali e senza dover indicare alcuna motivazione alla Banca. Ai fini della decorrenza del diritto di recesso, il Cliente dà atto di aver ricevuto, prima della conclusione del contratto, le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'art. 67 undecies del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (anche attraverso il foglio informativo di cui alla delibera C/CR del 4 marzo 2003). Il Cliente esercita il diritto di recesso inviando alla Banca presso la sua sede legale in Milano via Cavriana, 20 una lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso successivo all'utilizzo dell'affidamento, il Cliente si impegna a versare alla Banca le somme dovute contestualmente all'esercizio del diritto di recesso.

(\*\*) Si intende qualunque contratto avente per oggetto servizi finanziari, concluso tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impieghi esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.

**ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI RILEVANTI****1. DISPOSIZIONI GENERALI**

2. La concessione del finanziamento sarà, comunque, subordinata all'esito positivo della procedura di istruttoria della Banca, che la Banca provvederà a comunicare al Cliente con un messaggio di posta elettronica all'indirizzo comunicato dal Cliente, e si intenderà, salvo apposita pattuizione, appositamente approvata per iscritto, per una durata di mesi 11 (undici).

**2. RECESSO DAI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO**

1. La Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a un giorno.

2. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del Codice del consumo, e l'apertura di credito sia stata stipulata a tempo indeterminato, la Banca ha facoltà di: (i) recedere dandone comunicazione scritta al Cliente consumatore con un preavviso di almeno due mesi; (ii) sospendere, qualora ricorra una giusta causa, l'utilizzo del credito da parte del Cliente consumatore, dandogliene comunicazione scritta in anticipo ovvero, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo la sospensione. Il Cliente consumatore ha il diritto di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato in ogni momento senza penalità e senza spese, mediante preavviso di un mese.

3. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del Codice del consumo, e l'apertura di credito sia stata stipulata a tempo determinato, la Banca ha facoltà di recedere o ridurre l'affidamento esclusivamente al ricorrere di una giusta causa. In ogni caso, per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente-consumatore, con lettera raccomandata, un preavviso di almeno quindici giorni. Le medesime facoltà di recesso previste a favore della Banca nei rapporti con il Cliente-consumatore, sono concesse anche al Cliente consumatore; tuttavia, nel caso di esercizio delle facoltà di recesso da parte del Cliente-consumatore, quest'ultimo ha l'obbligo di pagare tutto quanto dovuto alla Banca contestualmente all'esercizio della facoltà di recesso.

4. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso

**3. RIDUZIONE DEL FINANZIAMENTO**

2. Il Cliente è tenuto a seguire autonomamente le riduzioni o variazioni predette sulla base dei dati a sua disposizione o adeguatamente fornitigli dalla Banca, in via automatica o altrimenti su specifica richiesta, ed è tenuto, conseguentemente, ad eseguire tempestivamente i pagamenti necessari al fine di adeguare il proprio debito all'importo dell'apertura di credito conformemente a quanto pattuito, salvo la facoltà di ripristinare la propria disponibilità.

**6. DISPOSIZIONI ALLO SCOPERTO**

1. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite.

**7. MODIFICHE CONTRATTUALI**

1. La Banca si riserva la facoltà di modificare le norme e le condizioni economiche che disciplinano i singoli servizi, nel rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

2. Ai fini della comunicazione a ciascun Cliente delle variazioni di cui al precedente comma 1, ove necessaria ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, la Banca può avvalersi della posta elettronica e inviare un messaggio all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Cliente.

**IW BANK S.p.A.**

Appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UBI Banca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Sede Legale: 20134 Milano - Via Cavriana, 20 - Tel. (+39) 02 74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numero verde: 800.991188  
Partita IVA 10964730153 - Codice Fiscale 06170510017 - Cap. Soc. Euro 18.404.795 i.v. - R.I. Milano 06170510017 - Iscritta all'Albo delle Banche Cod. ABI 3165.8

**LEGENDA**

Commissione di massimo scoperto	Commissione calcolata sul più alto saldo debitore del semestre.
Capitalizzazione	Meccanismo per cui, normalmente trimestralmente e comunque secondo cadenze e modalità prefissate, gli interessi producono a loro volta interessi
Corrispettivo per servizio di disponibilità immediata fondi	Commissione a favore della Banca calcolata sull'importo e sulla durata dell'affidamento concesso indipendentemente dall'effettivo utilizzo dello stesso
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Recesso	E' il diritto di un soggetto di ritirarsi unilateralmente da un rapporto giuridico, senza che la controparte possa opporsi.
Saldo contabile	Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono ricompresi importi non ancora giunti a maturazione
Saldo disponibile	Saldo effettivamente utilizzabile dal cliente.
Spese di liquidazione interessi debitori	Comprende le spese collegate al conteggio semestrale degli interessi debitori.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Recesso	E' il diritto di un soggetto di ritirarsi unilateralmente da un rapporto giuridico, senza che la controparte possa opporsi.
Tasso debitore	Tasso annuo con capitalizzazione semestrale. Il tasso annuo effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura (l. n. 108 del 1996). Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.